



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO - VALLO DI DIANO E ALBURNI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero	Data	Oggetto:
22	26-06-2026	ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – ARTICOLO 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025 E ARTICOLO 10 QUINQUIES, DL 38/2026, CONVERTITO CON L. 88/2026.

L'anno 2026, il giorno 26 Giugno 2026 nella sede comunale, si riunito il Consiglio Comunale, convocato in seduta ordinaria, di prima convocazione, alle ore 10:00, con avviso prot. 10227 / 2026.

Alla discussione sull'argomento indicato in oggetto, risultano presenti e assenti i Signori:

1	PIRRONE ROSARIO	Presente
2	LUONGO ANELLA	Presente
3	STANZIONA MARTA	Presente
4	SATURNO ALESSIO	Assente
5	VIGORITO NICOLA	Presente
6	DI LUCA MARIA	Assente
7	MARRAZZO GIUSEPPINA	Presente
8	APREA CORDIALE	Presente
9	ESPOSITO ANGELO	Presente
10	LUONGO ANDREA	Assente
11	STANZIOLA CARMELO	Presente
12	DEL DUCA FRANCESCA	Presente
13	DI MASI MARIA	Presente

AFFISSA ALL ALBO PRETORIO

Reg. N. _____ del _____

Ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3

Presiede l'adunanza la Dottoressa **Marta Stanziona**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.

Partecipa con funzioni verbalizzanti il **VICE SEGRETARIO AVV. RAFFAELE CARPINELLI**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

V Punto all'Ordine del Giorno (Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1 commi da 82 a 101, l. n. 199/2025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026)

“Sindaco

Si fa riferimento alla rottamazione fino al 31 dicembre 2023 (quella della agenzia delle entrate per intenderci).

Rag. Vincenzo Cammarano

Si parla di ruoli residuali che fanno riferimento al periodo 2010/12.

Sindaco

Chiediamo chiarimenti al rag. Vincenzo Cammarano sulla possibilità di aderire ancora all'altra Rottamazione.

Rag. Vincenzo Cammarano

La scadenza prevista per l'adesione era fissata al 30 giugno (poi prorogata di 1 mese); è stata data la possibilità all'Ente di rottamare anche per quanto riguarda le situazioni ricadenti nel proprio ambito (quindi si può dire che non esiste un termine per la possibilità di adesione)".

Si passa alla votazione

Votazione

Favorevoli alla unanimità

Esecutività

Favorevoli alla unanimità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1 commi da 82 a 101, l. n. 199"025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026";

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio competenti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti con verbale n. 7 del 23/06/2026, prot.n. 10483 del 23/06/2026;

Udita la relazione illustrativa della proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge

Favorevoli: n. 10 (Pirrone Rosario, Luongo Anella, Stanziona Marta, Esposito Angelo, Aprea Cordiale, Vigorito Nicola, Marrazzo Giuseppina, Stanziola Carmelo, Del Duca Francesca, Di Masi Maria);

Astenuti: n. 0;

Contrari: n. 0;

DELIBERA

Di approvare integralmente l'allegata proposta di deliberazione, avente ad oggetto "Adesione alla Rottamazione Quinquies – Articolo 1 commi da 82 a 101, l. n. 199"025 e art. 10 quinquies, DL 38/2026, convertito con L. 88/2026", munita dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Successivamente,

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi di legge

Favorevoli: n. 10 (Pirrone Rosario, Luongo Anella, Stanziona Marta, Esposito Angelo, Aprea Cordiale, Vigorito Nicola, Marrazzo Giuseppina, Stanziola Carmelo, Del Duca Francesca, Di Masi Maria);

Astenuti: n. 0;

Contrari: n. 0;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, in considerazione dell'urgenza di aderire alla Rottamazione-quinquies, di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e all'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026, convertito dalla legge n. 88/2026, nonché del ristretto termine previsto per la trasmissione del provvedimento all'Agente della riscossione e per la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES – Articolo 1, commi da 82 a 101, L. N. 199/2025 e articolo 10 quinquies, Dl 38/2026, convertito con L. 88/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione 22 maggio 2026, n. 88, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *“nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate”*;
- Con un emendamento approvato dalla Commissione finanze del Senato al ddl di conversione del decreto legge n.63/2026, cd. “dl Carburanti *ter*”, è stata disposta **la proroga al 31 luglio dei termini per l'adesione alla “rottamazione quinquies”** da parte di tutti gli enti territoriali, posticipando così anche le successive scadenze operative per AdE-R e per i debitori interessati.

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;
- a decorrere dal **15 ottobre 2026**, l'agente della riscossione rende disponibili ai

debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;

- il debitore rende tra il **16 ottobre 2026 e il 15 dicembre 2026** la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 ottobre 2026. Tale dichiarazione può essere integrata entro la data del **15 dicembre 2026**;

- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il **31 marzo 2027** o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, in caso di rateizzazione, le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° aprile 2027;

- entro il **28 febbraio 2026**, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;

- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 31 luglio 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;

- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;

- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbate possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.

- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi residui ancora da riscuotere ammontano complessivamente ad euro 3.328.993,89;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio a causa della loro vetustà, pertanto non risultano accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 28% del valore dei carichi interessati, tenendo conto della percentuale di riscossione media in conto residui dei tributi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili e vantaggiosi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione determinerebbe maggiori entrate;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**Al. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario Rag. Vincenzo Cammarano, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO lo Statuto Comunale,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di dare atto che la presente deliberazione acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente che dovrà avvenire entro il 31 luglio 2026;
4. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
5. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Il presente verbale, salvo la sua ulteriore approvazione da parte del Consiglio Comunale, viene così sottoscritto.

Centola li, 26-06-2026

II PRESIDENTE

DOTT.SSA MARTA STANZIONA

II VICE SEGRETARIO

AVV. RAFFAELE CARPINELLI

Certificato di Esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-06-2026

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4 D.lgs n 267/2000)

☐ Perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art 134, comma 3 D.lgs n 267/2000)

Centola, lì 26-06-2026

II VICE SEGRETARIO

AVV. RAFFAELE CARPINELLI



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del RAGIONERIA-SERVIZI FINANZIARI, CAMMARANO VINCENZO

ESPRIME PARERE : **Favorevole**

limitatamente agli aspetti di regolarità tecnica, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CAMMARANO VINCENZO

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del dlgs 82/2005



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

SERVIZIO FINANZIARIO

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 E 2 DEL T.U.E.L. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario,

ESPRIME PARERE : Favorevole

Limitatamente agli aspetti di regolarità contabile, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 e 2, TUEL 267/2000.

Centola, 23-06-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Vincenzo Cammarano

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno

Certificato di Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale oggi 24-07-2026 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Centola, 24-07-2026

Addetto alle pubblicazioni

(Istruttore Meri CAPURSO)

Comune di Centola
Provincia di Salerno**Verbale n. 07 del 23/06/2026**

OGGETTO: Parere sulla proposta della delibera consiliare di “ Adesione alla Rottamazione Quinquies ” - Art. 1, commi da 82 a 10, della Legge 199/2025 e articolo 10 quinquies, D.L. 38/2026, convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare, acquisita a mezzo mail in data 19/06/2026, concernente l'adesione alla “rottamazione quinquies” di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 sottoposta all'esame dello stesso, ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7) del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che l'ente mediante la proposta delibera di cui in oggetto intende avvalersi dell'istituto della “rottamazione quinquies” per i debiti relativi a ruoli affidati all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;

Preso atto delle valutazioni in merito alla situazione di bilancio concernenti la proposta de quo fatte dai “ Competenti Uffici Comunali “ relativamente alla valutazione della convenienza economica e finanziaria per l'attivazione della rottamazione quinquies;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Premesso che l'art. 10-quinquies del decreto-legge 27/3/2026 n. 38, in sede di conversione, ha introdotto la possibilità per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata (rottamazione quinquies) di cui all'art. 1 commi da 82 a 101 della legge 30/12/2025 n. 199 per le entrate comunali la cui riscossione è stata affidata all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2023

Considerato che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, “*possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*”

Considerato che l'art. 239 co. 1, lett. b) n. 7 del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n.174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di Regolamento di Contabilità, Economato-Provveditorato, Patrimonio e applicazione dei tributi locali.

Visti Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali (CNCDEC) Punto 2.8.

VERIFICHE

L'Organo di revisione ha verificato che la suddetta proposta di delibera consiliare:

- consente di rispettare il termine perentorio del **31 luglio** ai fini della pubblicazione al sito internet dell'ente nonché trasmettere la stessa all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) così come previsto nel primo periodo del comma 2 dell'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- è stata predisposta nel rispetto delle prescrizioni, in termini di adempimenti, previsti dai commi da 82 a 101 della Legge 199/2025 e integrato dall'art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88;
- che nella proposta delibera l'ente non ha derogato la disciplina statale in termini di criteri, scadenze e annualità oggetto della definizione agevolata;
- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatta possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2;
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali, sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione, risulta che i carichi residui ancora da riscuotere ammontano complessivamente ad euro 3.328.993,89;
- nel bilancio comunale non risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione, essendo già stati oggetto di stralcio dal bilancio a causa della loro vetustà, pertanto non risultano accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia esigibilità;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 28% del valore dei carichi interessati, tenendo conto della percentuale di riscossione media in conto residui dei tributi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione quinquies ha pertanto effetti finanziari sostenibili e vantaggiosi, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione determinerebbe maggiori entrate;
- la proposta di deliberazione consiliare è stata predisposta tenendo conto della situazione economica e finanziaria dell'ente nonché della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate così come riscontrato dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla verifica concernente la valutazione della convenienza economica ;
- è formulato nel rispetto del principio di autonomia finanziaria degli enti territoriali e dei principi di legalità e capacità contributiva.

Il Revisore, sulla base delle considerazioni effettuate e delle determinazioni dei Responsabili degli Uffici Competenti

Esprime PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di delibera consiliare di adesione alla "rottamazione quinquies" di cui all'art. 1, commi da 82 a 101 Legge 199/2025 e art. 10 quinquies del D.L. 38/2026 convertito con legge 22 maggio 2026, n. 88 e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel sito internet dell'ente e la relativa trasmissione all'Agenzia delle Entrate - Riscossione (ADER) ai fini della sua tempestiva efficacia nonché di trasmettere la delibera successivamente, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ai fini statistici al Ministero dell'economia e finanze- Dipartimento delle Finanze.

Scampitella 23/06/2026



TOTO GIUSEPPE
2026.06.23 12:39:58
CN=TOTO GIUSEPPE
C=IT
2.5.4.4=TOTO
2.5.4.42=GIUSEPPE

Il Revisore dei Conti
Giuseppe Toto